



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Roma.

Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila

N. **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Risposta al Foglio del **Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse
Idriche**

aquila@mailcert.avvocaturastato.it

N. **REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0058378/TRI del 13/12/2013**

Prot. N. **Allegati** **DIV VIII**

CT 2760/13

Avv. Luigi Simeoli

Luigi.simeoli@avvocaturastato.it

**Edison S.p.A. c/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Sospensiva - CT 2760/13 - T.A.R. Pescara Sez. I n.r.g. 472/2013 - Camera di
Consiglio del 19 dicembre 2013**

Con ricorso notificato in data 6 novembre 2013, la società Edison S.p.A. (d'ora in poi Edison) impugna il provvedimento del 9 settembre 2013 prot. n. 47512 del (all. 1) , con il quale viene diffidata a rimuovere tutti i rifiuti depositati, ripristinando lo stato dei luoghi e procedendo alla bonifica delle matrici ambientali che all'esito della rimozione dovessero ancora risultare contaminate.

Il provvedimento impugnato ha per oggetto due distinte aree interessate dal deposito permanente e incontrollato di ingenti quantità di rifiuti, ubicate nell'ambito della più vasta area in parte ancora oggi, di proprietà della Montedison nel Comune di Bussi.

Il deposito incontrollato di rifiuti ha determinato una gravissima alterazione dello stato dei luoghi.

Sotto tale ultimo profilo il deposito in questione integra la fattispecie di discarica abusiva sia in base agli indirizzi giurisprudenziali sia ai sensi del D.lgs. 36/2003.

Infatti, viene qualificata discarica abusiva il deposito di rifiuti che si protrae oltre un anno senza autorizzazione e il deposito di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione (art. 2 D.lgs. 36/2003, art. 256 del D.lgs. 152/2006).

Una prima area è sita in località "Tre Monti", di fronte l'omonima stazione ferroviaria, compresa tra quest'ultima e il fiume Pescara che si estende per circa 3,30 ettari e ha un'altezza di rifiuti abbancati frammisti a terreno che varia da 2,5 a 6,5 metri.

Dall'indagine della Procura della Repubblica di Pescara (cfr. all. 2 richiesta di rinvio a

giudizio e rinvio a giudizio proc. Pen. 3198/2012 r.g.n.r.) è emerso che in tale discarica sono stati smaltiti scarti di produzione industriale dello stabilimento di Montedison, poi di Ausimont, ed oggi Solvay, in particolare di cloro metani pesanti, residui di lavorazione dell'impianto cloro metani. Inoltre i rifiuti sono stati depositati in modo incontrollato sul suolo, senza alcuna impermeabilizzazione, con conseguente contaminazione delle falde e del fiume Tirino fino al fiume Pescara.

Nella seconda area, posta a monte dell'area dello stabilimento ex Montedison (attualmente di proprietà Solvay) sono ubicate due discariche, di tipo 2A e 2B, a suo tempo autorizzate per smaltimento di rifiuti inerti e non pericolosi dove sono stati conferiti ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi e tossico-nocivi, in violazione dell'autorizzazione; inoltre nell'area circostante tali discariche, di una superficie di circa 3,5 ha sono stati smaltiti senza autorizzazione ingentissime quantità di rifiuti.

In entrambe le aree, l'istruttoria condotta da quest'amministrazione, nell'ambito del procedimento di bonifica dell'intero sito industriale, ha evidenziato gravi rischi di ulteriore diffusione della contaminazione. Ciò ha reso necessario adottare adeguate misure di messa in sicurezza d'emergenza per la discarica "Tre Monti" e presentare da parte di Solvay un progetto di messa in sicurezza d'emergenza per l'altra area interessata dallo smaltimento illecito di rifiuti.

Di tali rischi ambientali che derivano dall'ingente quantitativo di rifiuti stoccati nell'area in località "Tre Monti" la ricorrente è ben consapevole tanto che, per sua stessa ammissione, ha concorso quota parte alle spese su alcuni interventi preliminari di messa in sicurezza d'emergenza eseguiti dal Commissario straordinario.

D'altra parte la Solvay, attuale proprietaria dell'area interessata dalle discariche 2A e 2B e dai rifiuti depositati in modo incontrollato attorno alle stesse ha presentato il progetto di messa in sicurezza di emergenza dell'area.

Alla luce degli elementi di fatto su riportati e sulla base dell'istruttoria condotta, con la nota impugnata il Ministero dell'Ambiente ha diffidato la società Edison a:

- 1) rimuovere tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato nelle discariche realizzate nelle aree citate;*
- 2) ripristinare integralmente lo stato dei luoghi mediante la rimozione delle discariche e di eventuali altre fonti di contaminazione ancora attive;*
- 3) procedere alla bonifica delle matrici ambientali che all'esito della completa rimozione*

dei rifiuti dovessero risultare contaminate”.

Ciò premesso, il ricorso proposto è infondato in fatto ed in diritto per i motivi che seguono

1. Il sito di bonifica di interesse nazionale “Bussi sul Tirino”

Il sito di bonifica di interesse nazionale di “Bussi sul Tirino” è stato istituito e perimetrato con decreto del 29 maggio 2008 (pubblicato in G.U. il 24.07.2008).

Infatti il sito è caratterizzato da una situazione di grave compromissione ambientale.

Negli anni '30 tutte le attività gestite da diverse società sono state acquistate dalla società Montecatini, poi divenuta Montedison (e successivamente Edison a seguito della fusione per incorporazione). Montedison ha mantenuto la diretta proprietà del sito di Bussi sino al 1981, anno in cui il complesso produttivo è stato conferito alla società Ausimont S.p.A.

Nel 1981, a seguito della ristrutturazione di Montedison in una holding industriale, Ausimont S.p.A., società controllata al 100% da Montedison S.p.A., è subentrata nella gestione del sito di Bussi. Nondimeno, Montedison (oggi Edison) ha continuato a svolgere di fatto una penetrante ingerenza nelle attività produttive di Ausimont S.p.A. e ne ha condizionato le decisioni proprio in materia ambientale.

Nel 2002, per effetto dell'acquisizione delle azioni di Ausimont, la società Solvay S.p.A. è subentrata nella gestione del sito e in particolare di una vasta area sulla quale sorge lo stabilimento produttivo (cd. aree interne)¹ e di alcune aree adiacenti lo stabilimento (c.d. aree esterne)².

Accanto allo stabilimento e alle aree esterne cedute a Solvay S.p.A., il gruppo Montedison (oggi Edison) ha mantenuto invece la proprietà di diverse aree circostanti, ivi compreso un appezzamento di terreno sul quale è stata individuata nel 2005 una discarica abusiva, denominata “Tre Monti”.

2. Sulla discarica lungo il corso del Fiume Pescara – discarica abusiva “Tre monti”

La discarica abusiva “Tre Monti”, di proprietà della Montedison (oggi Edison) è censita al foglio 21 part. lle 50, 66 e 69 del Comune di Bussi sul Tirino.

Si tratta di un'area di circa 33.000 mq nella quale sono stati depositati in modo

¹ Lo stabilimento occupa una superficie pari a circa 191000 mq (19,1 ha) e si sviluppa principalmente sulla sponda destra idrografica del fiume Tirino (circa 154.000 mq) e, per una porzione di estensione più limitata (circa 37.000 mq), in sponda sinistra del fiume Tirino.

² Le aree esterne allo stabilimento di 66 ha di cui 23,5 sono accessibili, ubicati sia a monte (la maggior parte) che a valle (minima parte) dello stabilimento.

permanente e incontrollato scarti di produzione industriale dello stabilimento, in particolare cloro metani pesanti, residui di lavorazione dell'impianto cloro metani. Infatti, il deposito di questi rifiuti è avvenuto senza alcuna impermealizzazione e risultano oggi commisti con il terreno.

Nel corso della caratterizzazione eseguita nel 2007, nell'ambito del processo penale citato, sono state accertate, in più di venti campionamenti distribuiti su maglia regolare su tutta la zona, elevate concentrazioni di solventi clorurati (anche superiori alle soglie di contaminazione previste per la bonifica), nonché la presenza in elevate concentrazioni di metalli pesanti ed Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Tale contaminazione è causalmente collegata alle specifiche tipologie di rifiuti che erano prodotte nello stabilimento industriale. Ispra inoltre ha stimato (cfr. all. 3) che in considerazione della superficie dell'area di discarica, pari a 33.000 mq e della profondità di 3,7 + 0,5) circa 4,2 m è il volume del terreno contaminato corrispondente a circa 138.699 mc, equivalenti a 194.040 t.

La contaminazione dell'area ha riguardato non solo il suolo ma anche la falda, tanto da determinare l'irreversibile contaminazione di 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile, destinata a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara.

3. Sulle discariche 2A e 2B e sulla estensione non autorizzata di ulteriori 3,5 ha di tali discariche

Il provvedimento impugnato concerne, inoltre, le aree di discarica A e B e le aree di discarica intorno e sopra dette discariche all'interno del sito di proprietà oggi della Solvay S.p.a. nelle aree cd. esterne allo stabilimento, per una superficie complessiva di circa 5,5 ettari. Le discariche occupano rispettivamente le seguenti superfici: la discarica 2A circa 1,2 ha, la discarica 2B consta di circa 0,8 ha; l'area interessata dal deposito di rifiuti sparsi e non autorizzato occupa ulteriori 3,5 ettari.

3.1 La discarica di categoria II, tipo A è stata autorizzata alla società Montefluos SpA per lo *"smaltimento di rifiuti urbani e speciali tra cui i seguenti: materiali di risulta, scarti di demolizione, prodotti all'interno dello stabilimento stesso [...] per un quantitativo di ca 700 ton. annue [...] ferrosi provenienti dalla demolizione e dallo smontaggio di macchinari degli impianti, raccolti in aree situate all'interno dello stabilimento stesso per un quantitativo di ca 800 ton. annue"* per una superficie di circa 1,2 ha.

Successivamente l'autorizzazione è stata rinnovata in data 05.08.1987 per altri 3 anni.

3.2 La discarica II, tipo B era stata autorizzata con provvedimento del 05.05.1988 n. 2435 in favore della società Montefluos S.p.A. per smaltire su una superficie di circa 0,2 ha rifiuti speciali industriali derivanti dai processi produttivi che venivano effettuati all'interno dello stabilimento, in particolare:

- fanghi di depurazione di salamoia - provenienti dall'impianto di elettrolisi del cloruro di sodio ed in particolare del processo di depurazione della salamoia, effettuato dopo la saturazione della stessa mediante cloruro di sodio e atto ad eliminarle impurezze presenti prima dell'invio delle celle elettrolitiche;

- gli anelli in ceramica da cotone di distillazione, i materiali plastici e i materiali coibenti;

- i materiali granulari o polverulenti, provenienti da essiccamento e trattamento presenti negli impianti di produzione dell'acqua ossigenata.

3.3 Nel 2004, a seguito di specifici accertamenti, Solvay, subentrata a Ausimont, ha rinvenuto nell'area intorno e sopra dette discariche (complessivamente di circa 5,5 ha) abbancamenti non autorizzati di rifiuti industriali.

4. Sull'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente

4.1. Istruttoria svolta sulla discarica "I tre Monti".

In relazione alla discarica abusiva "I tre Monti" le misurazioni piezometriche del livello statico nei 25 pozzi o piezometri della rete di monitoraggio, effettuate nell'ambito delle attività di messa in sicurezza della discarica stessa, hanno permesso di evidenziare l'affluenza del fiume Pescara alla falda superficiale in corrispondenza della discarica Tre Monti e del campo pozzi di Colle Sant'Angelo. Come ha rilevato il prof. Gargini, consulente del Ministero dell'Ambiente nel procedimento penale citato, *"Presso la discarica Tre Monti il fiume Pescara è nettamente alimentante la falda per cui l'acqua del fiume, per quanto possa essere controllato e permesso dalla bassa permeabilità dei limi, entra dentro l'area sottostante la discarica"* (all. 4 relazione Prof. Gargini).

In conclusione, *"la fonte di contaminazione primaria degli acquiferi della valle del Pescara e del campo-pozzi di Colle Sant'Angelo è rappresentata dalla discarica Tre Monti, il cui percolato, sebbene meno alimentato dalla ricarica per gli interventi di capping, continua a riversarsi negli acquiferi di fondovalle e, migrando soprattutto nei travertini permeabili, si diffonde a valle, contaminando l'acquifero fino a circa 2 km e mezzo dalla sorgente"*.

Talchè è evidente che la discarica de *quibus* ha causato e continua a causare un **danno permanente alle risorse**.

Si aggiunga inoltre che, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (m.i.s.e.) realizzati dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale del sito di Bussi, in sostituzione ed in danno della Montedison, sono ad oggi ancora in corso di completamento.

Inoltre in data 6.12.2012 (estratto verbale all. 5) è stato valutato il progetto trasmesso dal Commissario Delegato di completamento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza consistenti in: cinturazione parziale a monte del sito con palancolato metallico e giunti impermeabilizzati, opere di connessione al capping superficiale realizzato; completamento dello strato superiore di zavorratura e drenaggio.

Trattandosi di interventi comunque non definitivi e per loro natura parziali, il Ministero dell'ambiente ha ritenuto necessaria la richiesta di procedere con urgenza al ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del soggetto che tale situazione ha cagionato e, con la sua omissione, continua a cagionare ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

4.2. Sulla istruttoria svolta sulle discariche 2A e 2B e sulla estensione non autorizzata dell'area di discarica da 2 ha a 5,5 ha

Nel 2004, a seguito della caratterizzazione dell'area effettuata dall'attuale proprietaria Solvay S.p.A., è emerso che suolo e sottosuolo della discarica presentano elevate concentrazioni di mercurio e piombo e, in misura minore, di composti organici clorurati; tale situazione è stata confermata anche dalle analisi poi effettuate dai consulenti del procedimento penale citato.

La presenza di tali sostanze inquinanti dimostra in modo chiaro e non equivoco che nella discarica sono stati smaltiti i rifiuti tipici dell'impianto cloro-soda e dell'impianto SIAC piuttosto che i soli rifiuti inerti. Lo smaltimento di tali rifiuti in una discarica autorizzata per i soli rifiuti inerti espone a tutt'oggi il suolo ad un rilascio di inquinanti che la struttura ed i relativi sistemi di protezione non sono in grado di contenere.

La caratterizzazione svolta nel 2004 dalla Solvay S.p.A. è stata infatti effettuata sia sul corpo rifiuti, sia sul terreno sottostante, ed ha accertato la presenza di mercurio e piombo presso circa 10 punti di campionamento, con sondaggi a varie profondità.

Anche con riferimento a tale discarica, a seguito delle analisi delle acque sotterranee campionate nei piezometri collocati in questa zona fin dal 2004, è emerso che a monte

idrogeologico della discarica non vi è alcuna presenza di composti organici clorurati, i quali si rilevano, invece, ad elevate concentrazioni in tutti i piezometri collocati immediatamente a valle idrogeologico. Tale circostanza dimostra che sono stati smaltiti rifiuti diversi da quelli autorizzati, incompatibili peraltro con la struttura realizzata, i cui sistemi di protezione non hanno infatti evitato il percolamento di inquinanti nella falda. Soprattutto la rilevante presenza di composti organici clorurati induce a concludere che i rifiuti smaltiti provengono principalmente dall'impianto cloro-metani. I rifiuti presenti nella discarica costituiscono una sorgente di contaminazione corrispondono a circa 2.000 mc.

Sempre in relazione alle discariche 2A e 2B e all'area circostante alle stesse, le indagini di caratterizzazione realizzate nel 2004 sul sito dalla Solvay [cfr. all. 6 estratto dei "Risultati delle indagini ambientali condotte sulle aree esterne allo stabilimento (ENSR, 2004)", trasmesso da Solvay con nota acquisita al protocollo del MATTM al n.26124 /QdV/DI del 18/11/2008] hanno evidenziato:

a) per i terreni/riporti la presenza di metalli (As, Cr, VI, Hg, Pb, Cu e Zn), idrocarburi C>12, tetracloroetilene (1 campione nell'area della discarica 2A) al di sopra dei limiti consentiti;

b) per le acque di falda le analisi di laboratorio hanno rilevato una contaminazione da metalli pesanti (Hg, Pb, CrVI, CrTot, Ni), boro, e composti clorurati [soprattutto Tetracloroetilene (anche Tricloroetilene, Cloroformio), e più limitatamente anche tutti gli altri alifatici clorurati cancerogeni e 1,2 Dicloroetilene fra i non cancerogeni].

In particolare, nel corso delle indagini effettuate nel 2004 è stata stimata la presenza di riporti/materiali di riporto per un volume pari a 54.000 mc, costituiti da materiali da demolizione con subordinate componenti di materiale ferroso, rifiuti assimilabili a urbani e materiale polveroso/granulare di varia colorazione. Sono stati sottoposti a test di cessione 12 campioni di materiali di riporto, prelevati da 6 trincee: nessuno dei campioni è risultato idoneo al recupero, 4 campioni sono risultati non idonei ad uno smaltimento in discarica per rifiuti inerti ed altri 3 campioni analizzati hanno presentato concentrazioni incompatibili con i limiti di riferimento per uno smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi.

La contaminazione delle acque sotterranee è stata confermata nei successivi monitoraggi effettuati da Solvay; in particolare le analisi effettuate nel 2011 hanno evidenziato che le maggiori concentrazioni sono presenti nelle aree di discarica e rifiuti

sparsi, con superamenti delle CSC per i seguenti parametri: metalli (Piombo in un piezometro in discarica 2A e Nichel), Boro (in otto piezometri di entrambe le discariche) e soprattutto composti alifatici clorurati cancerogeni nei piezometri delle discariche, con valori massimi di 3 ordini di grandezza superiori alle CSC per tetracloroetilene e tricloroetilene registrati nel piezometro P14 sito nell'area a monte della discarica 2A ove i rifiuti sono abbancati, e per monocloroetilene nel piezometro P17 sito nell'area della discarica 2°.

In pratica, le diverse campagne d'indagine condotte nell'area hanno evidenziato che anche queste discariche sono state utilizzate da Montedison (oggi Edison) per lo smaltimento di tutte le tipologie di residui della produzione dello stabilimento.

5. Sulla responsabilità della Edison

E' chiara la circostanza secondo cui Edison ha cagionato e continua a cagionare l'inquinamento della falda a causa del deposito incontrollato di rifiuti nell'area cd "I Tre Monti".

Edison è responsabile della contaminazione riscontrata anche con riferimento alle discariche 2A e 2B gestite in violazione dell'autorizzazione, nonché con riferimento all'ulteriore area di circa 3,5 ha a dette discariche dove sono state abbancati senza autorizzazione ingenti quantità di rifiuti.

Le autorizzazioni alla gestione e realizzazione delle due discariche furono rilasciate alla Montefluos S.p.a., anche denominata Montedison Fluorurati, all'epoca controllata interamente dalla Ausimont s.p.a.. Nel 1991, Ausimont s.p.a. (a sua volta controllata dalla Montedison) ha incorporato la Montefluos s.p.a. Talchè la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo cui le discariche in questione non erano di proprietà né erano state gestite dalla Montedison (oggi Edison) è priva di fondamento. Ciò peraltro è stato confermato anche dal G.I.P. nel procedimento penale N. 3198/12 a carico dei vertici Edison secondo cui *"....non può disconoscersi che la strategia di impresa da parte della Montedison fosse direttamente da ricollegare alle attività svolte dalla Ausimont e dunque ai dipendenti della stessa, essendosi la società capogruppo occupata direttamente delle problematiche ambientali dei siti produttivi e anche quando è avvenuto il trasferimento del ramo d'azienda della chimica Ausimont, la stessa ha mantenuto presso di sé la direzione della politica ambientale tramite il Comitato PAS (Protezione, Ambiente e Sicurezza), costituito, a livello centrale, da membri di nomina Montedison"*.

Aggiunge il GIP “ ..risulta che Montedison abbia direttamente organizzato campagne periodiche di monitoraggio delle problematiche ambientali dei siti produttivi” (all. 7 ordinanza G.I.P. proc. Penale N. 3198/2012 r.g.n.r.).

Le singole attività poste in essere formalmente dalle società controllate ed aventi effetti nel contesto ambientale, non possono che essere ricondotte alla società capogruppo (Montedison -Edison) che, in merito, ha sempre conservato il potere decisionale e di controllo della politica ambientale del Gruppo.

V'è da precisare come, a cagione di tali condotte, enunciate nei termini dianzi descritti nella richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, i vertici Montedison, all'esito del vaglio del udienza preliminare, sono stati rinviati a giudizio per delitti di cui agli artt. 110, 434 e 439 c.p. (cfr all. 2).

Pertanto si evidenzia che Edison per essere considerato soggetto non responsabile avrebbe dovuto effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 9 del D.M. 471/1999. A contraris la mancata comunicazione di cui all'art. 9 in presenza di contaminazioni ancora attive che si traducono in un apporto causale ed attuale dei contaminanti nei termini di diffusione nelle matrici suolo e acque di falda rende Edison soggetto responsabile di un danno ambientale permanente e ancora attuale. Oltretutto, per poter rompere tale nesso causale, la comunicazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla indicazione delle misure di messa in sicurezza d'emergenza adottate per impedire la diffusione delle contaminazioni e dei relativi elaborati progettuali; adempimento che i fatti dimostrano non essere stato rispettato da parte di Montedison.

6. Sull'obbligo a provvedere alla rimozione, ripristino dei luoghi e bonifica ai sensi della Legge 549/1995

Parte ricorrente contesta il provvedimento impugnato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 32 della Legge 549/1995 per i seguenti motivi in diritto:

La disposizione di cui all'art. 3, comma 32, della Legge 549/1995 non può costituire presupposto per la rimozione dei rifiuti perché presupporrebbe la violazione del D.P.R. 915/1982.

Il motivo in esame è privo di fondamento. Infatti la disposizione in esame oltre all'esercizio di attività di discarica abusiva considera proprio la fattispecie più generale di deposito incontrollato che ha per oggetto anche tutte quelle fattispecie, antecedenti al D.P.R. 915/1982, che in base alla giurisprudenza e alla normativa previgente sono

comunque sanzionate.

Inoltre, la disposizione in esame prevede fattispecie che riguardano:

- 1) sanzioni ex D.P.R. 915/82 s.m.i.;
- 2) obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi;
- 3) pagamento del tributo;
- 4) sanzione amministrativa pecuniaria.

Del resto l'inciso utilizzato dal legislatore "Fermo restando" sta a significare proprio l'autonomia delle sanzioni ex D.P.R. 915/1982 rispetto agli obblighi di bonifica e di ripristino e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie.

In altri termini, il richiamo al D.P.R. 915/1982 concerne esclusivamente la disciplina sanzionatoria; nel senso che le sanzioni di cui al citato D.P.R. si applicano in aggiunta alle conseguenze ivi previste per l'attività di scarica abusiva o deposito incontrollato.

Ad ogni buon conto anche prima della normativa di settore, il produttore di rifiuti tossici o nocivi era obbligato, in base ai principi generali, e cioè in base al richiamato art. 2050 c.c., a non cagionare danno nell'esercizio di un'attività indubbiamente pericolosa quale quella che da luogo alla produzione di rifiuti tossici e nocivi a livello industriale, anzi, di adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile danno, anche quello ambientale (cfr. Cassazione Civile Sez. I, 9211/1995). Non solo. Si ricorda che già prima del D.P.R. 915/1982, la disciplina dettata dalla Legge n. 319/1976 nel disciplinare la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo e del conseguente inquinamento richiamava l'applicabilità delle norme del codice penale in materia di delitti contro la vita e l'incolumità pubblica per le violazioni della normativa di settore. Tanto che la stessa giurisprudenza più volte ha affermato che costituisce avvelenamento di acque destinate all'alimentazione lo sversamento nel suolo di rifiuti tossici e nocivi che così penetrano nella sottostante falda acquifera. Inoltre detta normativa vietava l'inquinamento delle acque sotterranee (art. 1).

La mancata comunicazione di cui all'art. 9 del D.M. 1999/471, applicabile al caso in esame comporta che Edison è tenuto anche al risarcimento del danno ambientale.

Infatti si ricorda che la disposizione di cui all'art. 9 consentiva ai proprietari delle aree di far emergere gli inquinamenti esistenti, al fine di non essere considerati responsabili.

Dalla norma in esame deriva pertanto che:

- a) il responsabile dell'inquinamento è tenuto ad effettuare la comunicazione ed

adottare le misure di messa in sicurezza d'emergenza;

b) anche il proprietario, al fine di non essere considerato responsabile dell'inquinamento, deve effettuare la comunicazione di cui all'art. 9 del D.M. 471/1999 ed adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza.

Nel caso di specie Edison non ha effettuato la comunicazione di cui all'art. 9 ed è responsabile degli inquinamenti che a tutt'oggi sta cagionando, non avendo adottato le misure di messa in sicurezza e di emergenza ed è pertanto tenuto al risarcimento del danno.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 471/99, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 9, comma 3³, il legislatore ha dettato un particolare regime transitorio, includendo nella previsione normativa tutte le fattispecie di inquinamenti pregressi, al fine di far emergere le situazioni di inquinamento in atto alla data di entrata in vigore del regolamento. Anche la giurisprudenza penale si è orientata nel senso di ritenere che l'applicazione della normativa sui siti contaminati trovasse applicazione immediata a tutti quei siti che, sebbene inquinati in passato, lo fossero ancora all'atto dell'entrata in vigore del nuovo regime. *"L'art. 51 bis del D.lgs. 22/97 contempla un reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il soggetto non proceda all'adempimento dell'obbligo di bonifica secondo le scadenze proceduralizzate dall'art. 17 del medesimo decreto. L'inquinamento o il pericolo concreto di inquinamento debbono essere inquadrati nei presupposti di fatto e non negli elementi essenziali del reato; questo consente l'applicazione della predetta norma anche a situazioni verificatesi in epoca anteriore all'emanazione del regolamento (D.M. 471/1999 in vigore dal 16 novembre 1999), e ciò non solo nell'ipotesi in cui il soggetto venga diffidato dal Comune, ai sensi dell'art. 17"* (Cfr. Corte di Cassazione penale, sezione III, 7 giugno 2000, n. 1783). Sulla stessa linea si collocano anche le pronuncia dei giudici amministrativi tra cui, si ricorda il T.A.R. Lombardia (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 13 febbraio 2001, n. 987) presto seguito anche da altre Corti amministrative (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 27 luglio 2001, n. 488) che hanno affermato *" la nuova normativa è diretta a risanare qualunque sito inquinato, purché sia tale al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 22/97: infatti la situazione d'inquinamento va considerata come fenomeno permanente fintantoché non venga riportata nei limiti di accettabilità"*.

³ *"Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine"*.

Ebbene il fenomeno di inquinamento considerato nel caso di specie persiste anche alla data odierna. Ora l'applicazione anche al caso in esame della disciplina di cui al regolamento del 1999, attuativo del D.lgs. 22/97, comporta l'applicabilità della disciplina della bonifica anche alle discariche Edison. Inoltre, la mancata comunicazione di cui all'art. 9 del citato D.M. impedisce di poter configurare Edison quale soggetto non responsabile, il quale, anzi, omettendo di provvedere alla rimozione dei rifiuti, ripristino e bonifica continua a contaminare la falda del fiume Pescara.

Sostiene inoltre parte ricorrente che la disciplina di cui alla Legge 549/1995 sia abrogata e che in ogni caso non possa costituire base normativa per la bonifica delle matrici ambientali o per il risarcimento del danno.

Anche tale censura è priva di fondamento.

La norma di cui alla Legge 549/1995 non solo non è stata abrogata, ma costituisce principio fondamentale dell'ordinamento trattandosi di norma di riforma economico-sociale (art. 3, comma 35).

Inoltre, nel caso in questione non si richiede la bonifica, ma il risarcimento del danno in forma specifica.

Si tratta di due fattispecie del tutto diverse anche se complementari. Mentre la finalità della bonifica è la riduzione della contaminazione, il risarcimento del danno ambientale in forma specifica tende al ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di specie inoltre trova applicazione e l'art. 18 della L.489/1986 che secondo giurisprudenza costante si applica agli eventi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, in quanto il bene ambiente è stato riconosciuto quale oggetto di specifica tutela già in precedenza, trovando la sua fonte direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (quali gli art. 2, 3, 9, 41 e 42 che concernono l'individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale, ambientale (cfr. Cassazione civile 1996, 5650).

L'eliminazione dei rischi sanitari cagionati dalla contaminazione e dalla diffusione delle concentrazioni costituisce, altresì, l'obiettivo intermedio della disciplina del danno ambientale. L'obiettivo finale della disciplina della responsabilità per danno ambientale è la ricostruzione dell'equilibrio ambientale attraverso misure di ripristino primarie.

Nei casi di specie, considerato che le operazioni di messa in sicurezza di emergenza non sono sufficienti a controllare la contaminazione è stato ritenuto necessario provvedere

al ripristino in forma specifica tramite rimozione dei rifiuti.

2. Istanza di sospensione

Quanto sopra consente di deporre per l'insussistenza del fumus.

Oggetto del presente ricorso è un atto non novativo, quale è la diffida, quindi insuscettibile di produrre nei destinatari posizioni giuridiche di interesse tutelabile.

Ad ogni buon conto alcun pregiudizio grave ed irreparabile sussiste nel caso di specie.

Parte ricorrente sembra ravvisar detto pregiudizio nella impossibilità di intervenire nelle aree di proprietà altrui e oggetto di sequestro.

Quanto sopra è destituito di fondamento.

La discarica abusiva "Tre Monti" è di proprietà della Edison. Mentre, con riferimento alle discariche 2a e 2b, la norma, si ricorda, impone l'obbligo di rimozione e bonifica delle matrici ambientali anche all'utilizzatore della discarica.

Né peraltro potrebbe costituire causa di inesigibilità dell'ordine di rimozione e di bonifica delle matrici ambientali il provvedimento di sequestro giudiziario adottato dalla Procura di Pescara.

In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il soggetto destinatario dell'ordine di rimozione dei rifiuti, può sempre chiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione imposta dalla Pubblica Amministrazione, essendo escluso che il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta (Corte di Cassazione penale, sez. III, 2008, n. 14747).

Si ricorda inoltre che ai fini della concessione della invocata misura cautelare la posizione del ricorrente non è la sola ad essere considerata per poter valutare la fondatezza del pregiudizio irreparabile, poiché merita di essere considerato anche l'interesse di questa amministrazione resistente.

Ed allora devono essere valutate le probabili conseguenze del provvedimento impugnato per tutti gli interessati potenzialmente suscettibili di subire una lesione, nonché per l'interesse pubblico.

Nel caso in esame, l'istruttoria condotta dal Ministero dell'Ambiente ha portato ad accertare che la gestione abusiva della discarica Tre Monti e il conferimento di rifiuti diversi nelle due discariche autorizzate cagiona un danno permanente alle risorse ambientali.

Talché la valutazione delle conseguenze derivanti dalla sospensione del provvedimento impugnato, postula la necessaria considerazione che la mancata rimozione dei rifiuti, considerato anche che le misure di messa in sicurezza di emergenza non sono sufficienti a controllare la contaminazione, comporterebbe un danno ben più grave rispetto a quello paventato dalla ricorrente.

La mancata rimozione dei rifiuti (bonifica delle matrici ambientali) che si trovano in un'area di particolare pregio ambientale, collocata al confine tra il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale del Gran Sasso, in prossimità della confluenza dei fiumi Pescara e Tirino, zona ricca di acqua superficiale e profonda per concomitante presenza di due fiumi e di molte sorgenti, determina un disastro di immani proporzioni con conseguente danno permanente alle risorse ambientali.

Inoltre, tenuto conto dell'elevato livello di tutela ambientale e sanitaria perseguito dal diritto nazionale, ma anche dall'Unione Europea, fondato sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente, è assolutamente illogico ed incongruo precludere la possibilità alla Pubblica Amministrazione di imporre ad Edison l'adozione delle misure necessarie ad evitare ulteriori rischi di inquinamento ambientale.

Tali misure (rimozione dei rifiuti, ripristino dello stato dei luoghi e bonifica delle matrici ambientali) sono finalizzate alla salvaguardia di un interesse pubblico generale ambientale e della salute della popolazione esposta a detto inquinamento.

Nel manifestare disponibilità per qualsivoglia ulteriore chiarimento, si confida nella particolare attenzione che codesta Avvocatura erariale vorrà riporre nella difesa di questa Amministrazione e si resta in attesa di essere relazionati al riguardo.

Il Dirigente

Avv. Annaclaudia Servillo

